



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 25 luglio 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013 n. 112, e in particolare il comma 19, nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), e, successivamente, dal decreto-legge 28 giugno 2019 n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.

81);

VISTA la nota prot. n. 425/2024 del 25 giugno 2024, trasmessa via pec in data 25 giugno 2024 ed acquisita a protocollo Cdc n. 4232 del 26 giugno 2024, con la quale il Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona ha chiesto la certificazione dell'ipotesi di accordo "*Indennità IDES 2024*", sottoscritto in data 21 giugno 2024 dalla Fondazione medesima e dalle OO.SS. aziendali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 19, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTA la nota prot. n. 4372 dell'8 luglio 2024, con la quale questa Sezione ha chiesto alla Fondazione Arena di Verona di trasmettere una serie di documenti, tra i quali l'Accordo Integrativo 1999, come modificato dall'Accordo integrativo 2003 e l'Accordo parte economica 2004 (documenti, espressamente indicati fra gli allegati, ma non trasmessi);

VISTA la nota prot. n. 454 dell'11 luglio 2024 ed acquisita al protocollo Cdc n. 4428 del 12 luglio 2024, con la quale la Fondazione ha trasmesso la documentazione richiesta;

VISTA l'ordinanza n. 26/2024 con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO

Con nota prot. n. 425/2024 del 25 giugno 2024, il Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona ha chiesto la certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91/2013, conv. nella legge n. 112/2013, dell'ipotesi di accordo "*Indennità IDES 2024*", sottoscritto con le OO.SS. aziendali in data 21 giugno 2024.

In premessa dell'ipotesi di accordo viene specificato quanto segue: "I cambiamenti climatici registrati negli ultimi decenni hanno determinato un innalzamento delle temperature medie. Dato il contesto particolare di teatro all'aperto collocato in un anfiteatro romano, le condizioni di necessità che determinano il ricorso all'uso di lavoro straordinario non sono prevedibili. La piena occupazione degli organici necessari a soddisfare i fabbisogni determinati dalle attività del festival areniano è obiettivo imprescindibile e condiviso da parte datoriale e parte sindacale.

Alla luce del fatto che il festival areniano 2024 è di particolare ampiezza e complessità, anche su richiesta della componente sindacale, le Parti intendono riconoscere il particolare sforzo ed impegno che verrà richiesto al personale tecnico impiegato per le attività di preparazione ed esecuzione relative al Festival 2024.

La Fondazione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 co. 1 lettera g) D.L. n. 91/2013 "Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al

rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro".

Premesso quanto sopra, e richiamato l'art. 11 comma 19 del D.L. n. 91/2013, nell'ipotesi di accordo in esame, le parti convengono e stipulano quanto segue:

- *facendo riferimento a quanto definito in materia di terza prestazione dal punto 1.17 settore tecnici dell'Accordo Integrativo 1999, come modificato dall'Accordo Integrativo 2003, dal punto 29 dell'accordo parte economica 2004, e dall'Accordo Integrativo 2017, che qui si intendono riconfermare, le Parti concordano che, al personale tecnico che svolgerà, su base volontaria terze prestazioni della durata prevista di 2 o 3 ore verrà erogato un gettone aggiuntivo forfettario lordo pari a 28,00 (ventotto#) € per ciascuna terza prestazione denominata indennità IDES*
- *le Parti confermano quindi che il ricorso a tale istituto contrattuale non deve considerarsi in alcun modo strutturale e si danno atto della necessità di monitorare, con incontri a cadenza da definirsi tra le parti, il ricorso a prestazioni straordinarie*
- *l'indennità IDES, è stabilita solo con riferimento al Festival 2024, ha carattere eccezionale e, pertanto, la relativa vigenza cesserà senza bisogno di ulteriori comunicazioni fra le Parti al termine del Festival 2024*
- *le parti convengono che la presente indennità è da intendersi come non assorbibile da futuri aumenti o una tantum contrattuali previsti dal CCNL*
- *periodo di vigenza:*
 - *tecnici assegnati ai laboratori di Via Gelmetto: terze prestazioni espletate per attività direttamente connesse al Festival 2024 nel periodo compreso tra 01 aprile 2024 e 31 agosto 2024*
 - *altri tecnici: terze prestazioni espletate per attività direttamente connesse al Festival 2024 nel periodo compreso tra 01 maggio 2024 e 20 settembre 2024*
- *la presente intesa deve intendersi come non vincolante in quanto la stessa, nel rispetto della disciplina di settore richiamata in premessa potrà essere applicata solo in seguito alla formale approvazione degli organi di controllo interno ed esterno cui è soggetta Fondazione*
- *la Fondazione s'impegna, pertanto, a dar corso alle previste procedure per l'approvazione della presente intesa".*

Nell'istanza del 25 giugno 2024 la Fondazione Arena di Verona, nell'evidenziare che l'ipotesi di accordo in questione “è da considerarsi una tantum, di carattere straordinario e non ripetibile” e che “la regolamentazione del premio non andrebbe né ad integrare né a modificare la normativa aziendale già in vigore” specifica, altresì, che la necessità e l'opportunità di adozione dello strumento dell'indennità IDES per l'esercizio 2024 è determinata principalmente da due fattori, come di seguito descritti:

- 1) *la difficoltà di reperire, nel mercato attuale, risorse tecniche nel numero sufficiente alle esigenze del Festival Areniano. A fronte di tali mancate assunzioni l'attività necessaria alla preparazione e messa in scena degli spettacoli viene sopperita con terze prestazioni del personale tecnico in servizio;*
- 2) *le ragioni atmosferiche in quanto, in alcune giornate, il montaggio delle scenografie*

viene rallentato e le terze prestazioni assicurano il completo assemblaggio in condizioni di sicurezza.

Ai fini della copertura dell'indennità IDES 2024, la Fondazione Arena di Verona evidenzia che *“l'extra costo di tali prestazioni è ampiamente compensato dal minor numero di giornate lavorative del personale tecnico che è inferiore rispetto al numero di giornate indicate a Bilancio. L'ipotesi di accordo in oggetto, di conseguenza, non determina un aggravio di spese e ciò si evince dal prospetto di raffronto dei dati che si allega laddove viene valorizzato il delta tra il costo delle mancate assunzioni e quello degli eventuali compensi aggiuntivi per le prestazioni volontarie del personale tecnico (questi ultimi avranno un costo per Fondazione inferiore alle mancate assunzioni).”*

Infine, a conclusione dell'istanza è stato puntualizzato che *“l'eventuale adozione di tale premio una tantum ha come obiettivo il riconoscimento dello sforzo richiesto al personale tecnico che, per far fronte a minori assunzioni per le attività del Festival Areniano dovute ad una carenza del mercato del lavoro, si rende disponibile a rendere ulteriori prestazioni lavorative”*.

Con nota istruttoria prot. n. 4372 dell'8 luglio 2024, è stato chiesto alla Fondazione Arena di Verona di trasmettere l'Accordo Integrativo 1999, come modificato dall'Accordo Integrativo 2003, e l'Accordo parte economica 2004 documenti citati come allegati nella richiesta del 25 giugno 2024, ma non inviati, nonché di produrre la seguente documentazione:

- 1) Bilancio di esercizio 2023;
- 2) Bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato dal Consiglio di indirizzo;
- 3) Relazione illustrativa di dettaglio in merito al risparmio totale, quantificato in euro 96.600,00, descrittiva dei criteri adottati per la definizione dei periodi per unità/livello come indicati nel “prospetto di raffronto dei dati” allegato alla nota del 25 giugno 2024;
- 4) Relazione illustrativa di dettaglio delle valutazioni effettuate per la quantificazione in 2.200 del numero delle “Terze Prestazioni” che portano alla determinazione in euro 61.600,00 dell'extra costo dell'indennità;
- 5) Documento attestante la consistenza numerica del personale tecnico potenziale beneficiario dell'indennità.

La Fondazione Arena di Verona ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. 454 dell'11 luglio 2024.

DIRITTO

L'attività di controllo che questa Sezione è chiamata a svolgere a seguito della trasmissione dell'ipotesi di Accordo *“Indennità IDES 2024”* è disciplinata dall'art. 11, comma 19, del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013, n. 112.

In base all'art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91/2013 *«[...] Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi*

di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. [...]».

Ne consegue che l'attività di controllo attribuita alla Corte, e quindi a questa Sezione, è circoscritta alla sola verifica sull'attendibilità dei costi quantificati e alla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio rimanendo, quindi, esclusa qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa dell'Ente.

Nell'ambito del suesposto quadro normativo, occorre verificare se l'ipotesi di Accordo "Indennità IDES 2024" possa essere certificato.

Va preliminarmente evidenziato che le richieste istruttorie, meglio descritte nella narrativa del fatto, si sono rese necessarie per acquisire elementi indispensabili ai fini dell'esercizio del controllo rimesso alla Sezione, tra cui atti presupposti (ci si riferisce, in particolare, all'Accordo Integrativo 2003 ed al punto 29 dell'accordo parte economica 2004 allegati all'istanza del 25 giugno 2024).

Preliminare all'analisi delle singole disposizioni è anche il richiamo a quanto definito in materia di terza prestazione dal punto 1.17 settore tecnici dell'Accordo Integrativo 1999, come modificato dall'Accordo Integrativo 2003, e dal punto 29 dell'accordo parte economica 2004.

In particolare, il punto 1.17 dell'Accordo Integrativo 1999, come modificato dall'Accordo Integrativo 2003, prevede che: *"la Fondazione può richiedere, in caso di esigenze di produzione, la prestazione in terzo turno. Il terzo turno può essere programmato tramite gli ordini di servizio settimanali oppure richiesto secondo le necessità di volta in volta presenti. La prestazione in terzo turno riferita a completamenti di montaggio, smontaggio, assistenza prove ordinarie o tecniche o musicali, ha la durata di 3 ore e mezza. La prestazione in terzo turno riferita a prove antepiano, antegenerali, generali e spettacoli, è di durata corrispondente al tempo intercorrente tra i 15 minuti precedenti l'inizio delle prove e degli spettacoli ed i 15 minuti successivi alla conclusione degli stessi, comprendente, in questo caso, le eventuali operazioni di riordino del palcoscenico. Per tali prestazioni effettuate in Arena, verrà liquidato un importo corrispondente a n. 6 ore in regime straordinario festivo. Presso il Teatro al chiuso, verrà liquidato invece l'importo corrispondente a n.3 ore e 1/2 in regime straordinario festivo. Non è considerata prestazione in terzo turno la prestazione effettuata dal personale assente, per qualsiasi ragione, ad una delle prestazioni ordinarie della giornata lavorativa".*

Per quanto riguarda il punto 29 dell'accordo parte economica 2004, concernente la *“Prestazione in terzo turno”*, esso dispone che *“con riferimento alle prestazioni di cui al punto ...) della Parte Normativa Categoriale Settore Tecnico, per le prestazioni in terzo turno di 3 ore e di 2 ore effettuate in Arena, verrà liquidato, rispettivamente, un importo corrispondente a n. 6 e a n. 4 ore in regime straordinario festivo. Presso il Teatro al chiuso, verrà liquidato invece l'importo corrispondente a n. 3 ore e 1/2 in regime straordinario festivo. I compensi forfetari di cui sopra non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge, fatta salva l'incidenza sul TFR nella misura del 25%”*.

La Fondazione Arena di Verona, a riscontro della richiesta dell'8 luglio 2024 con la nota dell'11 luglio 2024, ha fornito una relazione illustrativa di dettaglio in merito sia al risparmio totale che alle valutazioni effettuate per la quantificazione delle terze prestazioni nonché un documento attestante la consistenza numerica del personale tecnico potenziale beneficiario dell'indennità.

In particolare, come già rappresentato nella parte narrativa, in merito al risparmio totale, quantificato in euro 96.600,00, a fronte di un extra costo di 61.600,00 euro, la Fondazione Arena di Verona ha rappresentato che *“l'extra costo di tali prestazioni è ampiamente compensato dal minor numero di giornate lavorative del personale tecnico che è inferiore al numero di giornate indicate a Bilancio. L'ipotesi di accordo in oggetto, di conseguenza, non determina un aggravio di spese e ciò si evince dal prospetto di raffronto dei dati che si allega laddove viene valorizzato il delta tra il costo delle mancate assunzioni e quello degli eventuali compensi aggiuntivi per le prestazioni volontarie del personale tecnico (questi ultimi avranno un costo per Fondazione inferiore alle mancate assunzioni).”*

Ad ulteriore integrazione di quanto già rappresentato in sede di accordo, la Fondazione, in sede di approfondimento istruttorio, nel precisare i confini ed i dettagli della richiesta, ha rappresentato che sebbene il settore maggiormente coinvolto dal fenomeno delle terze prestazioni sia quello che coinvolge i tecnici di palcoscenico - sui quali si è concentrato l'accordo – di fatto dovrebbero essere presi in considerazione anche gli altri settori tecnici interessati dal fenomeno (elettricisti, sarte etc.) in relazione ai quali ha reso analitica rappresentazione, sia in termini di personale che di prestazioni e costi, evidenziando come, anche ricomprendendo detto ulteriore personale tra i fruitori della indennità di che trattasi, l'extracosto complessivo resterebbe comunque al di sotto del risparmio totale già quantificato.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente e delle motivazioni addotte ma, sul punto, non può che ribadire che oggetto della certificazione è solo ed esclusivamente l'ipotesi di accordo di cui alla richiesta del 25 giugno 2024, nei termini ivi rappresentati.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la compatibilità con gli strumenti della programmazione e del bilancio, la Sezione osserva che dal bilancio di previsione 2024 emerge un utile d'esercizio previsto pari a euro 9.249,00 (l'utile dell'esercizio 2023, invece, ammontava a euro 1.173.874), quindi con un decremento pari al -99,21%. Si osserva, altresì, che la differenza fra il valore della produzione ed i costi di produzione, riportata nel bilancio di previsione 2024, ammonta a -241.769 (il corrispondente valore

al 31/12/2023 ammontava invece ad euro 1.280.527), quindi con un decremento del - 118,89%. Infine, si rileva che dal bilancio di previsione 2024 emerge che il costo per il personale risulta pari a euro 25.221.583, sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio 2023 (pari a euro 25.326.002 al 31/12/2023).

La Sezione, pur prendendo atto che la stima dei costi viene quantificata in un apposito prospetto allegato alle comunicazioni in data 25 giugno 2024 e 11 luglio 2024, e che la stessa deve ritenersi parte integrante della richiesta, unitaria, formulata dalla Fondazione, rammenta che, a norma dell'art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91/2013 *“l'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali”* e, che, pertanto, tale quantificazione dovrebbe essere contenuta nel verbale di ipotesi di accordo.

La Sezione, infine, rileva che per definire il costo (ed i risparmi) del personale a tempo determinato è stato utilizzato un *“costo giornaliero medio”* pari a 150,00 euro *“indipendentemente dai livelli del personale”*. La Fondazione ha specificato che tale valore *“è la cifra che storicamente rappresenta il costo medio di una giornata di lavoro di un tecnico aggiunto. Si utilizza questo metodo (che ha sempre storicamente funzionato) poiché, viste le molte voci variabili che costituiscono la retribuzione, costruire in anticipo un budget sui costi reali non è una strada percorribile”*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto certifica, ai sensi e per gli effetti del comma 19 dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito nella legge 7 ottobre 2013 n. 112, l'ipotesi di accordo integrativo *“Indennità IDES 2024”*, sottoscritto in data 21 giugno 2024, con le osservazioni e le puntualizzazioni di cui in parte motiva, limitatamente all'ipotesi di accordo ed alla tabella allegata di individuazione del personale e di quantificazione del costo di euro 61.600,00 (euro sessantunomilaseicento) relativo a n. 2.200 (duemiladuecento) prestazioni.

Richiama la Fondazione ad una maggior attenzione nella fase di programmazione, di predisposizione e di sottoscrizione degli accordi futuri e raccomanda una più puntuale quantificazione delle risorse da destinare con gli accordi stessi.

Nel rispetto dei termini di legge, stanti i tempi tecnici per il deposito della relativa deliberazione, dispone che a cura della Segreteria sia data immediata comunicazione all'Ente del deciso della Sezione.

Dispone, quindi, la trasmissione della presente delibera al Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, al Ministero della Cultura, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 luglio 2024.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE F.F.

f.to digitalmente Elena Brandolini

depositata in Segreteria il 2 agosto 2024.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin